



COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA
UFFICIO SEGRETERIA

SETTORE IV°

REGISTRO GENERALE N. 197

DEL 04/05/2018

COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 31	Oggetto: Attivazione flusso dati in VPN con annesso Indirizzo Ip Statico Pubblico del Comune di Campobello di Licata nella sede di Piazza XX Settembre - Affidamento servizio ai sensi dell'art.32 comma 2 e dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017.
Data 03/05/2018	

IL RESPONSABILE DELLA IV AREA FUNZIONALE

Urbanistica, LL.PP. e Manutenzioni

Dott. Arch. Salvatore Paci

CODICE CIG: Z3323407B1

Premesso:

- Che il Comune di Campobello di Licata ha l'esigenza di avere una rete internet stabile e qualificata, per soddisfare tutte le esigenze informatiche degli uffici;

Considerato:

- Che il 90% dei lavori d'ufficio viene espletato tramite linea informatica;
- Che fino ad oggi il Comune di Campobello di Licata si è avvalso di una rete precaria e vetusta;
- Che attualmente i nodi della rete informatica necessitano di un completo ammodernamento e riqualificazione della struttura stessa;
- Che l'Ente oggi è sprovvisto di personale dipendente idoneo alla gestione software, hardware, linea informatica;
- Che per la sopracitata ragione, il Comune di Campobello di Licata a seguito di determina n. 23 del 30.03.2018 (R. G. n. 147 del 30/03/2018) ha affidato la Progettazione, assistenza, network management, gestione e manutenzione reti intranet ed internet alla Ditta Tecnom S.r.l.s;
- Che la Ditta TECNOCOM srls, nello svolgimento dei compiti affidati, ha relazionato sul primo sopralluogo, constatando apparati mal configurati che portano ad instabilità e conseguentemente al blocco della rete;
- Che la stessa, assieme ad altre aziende che gestiscono i servizi software dell'Ente, nella stessa relazione, ha manifestato l'esigenza di avere un flusso dati in VPN, che possa consentire il controllo remoto della apparecchiature assistite;
- Che l'ente è sprovvisto di tale flusso dati in VPN;
- Che il suddetto flusso avrebbe una velocità di picco fino a 200Mb, con indirizzo Ip Statico Pubblico, contro l'attuale in uso che non arriva ad 1Mb privo di indirizzo Ip Statico Pubblico;
- Che altre aziende che si occupano di assistere i software in dotazione all'Ente, siti nella sede di Piazza XX Settembre, manifestano la stessa esigenza, (la ditta Gefil che gestisce i software dei Tributi; la ditta Halley che gestisce i software di Anagrafe, Stato Civile, Elettorale; Servizi Sociali, Segreteria ecc, e che chiede altresì la dotazione di un Indirizzo Ip Statico Pubblico, e che con nota n. 4822 del 18/04/2018 ha indicato difficoltà di erogazione dei sotto-servizi ricompresi all'interno del servizio Immedia CloudBox, **declinando tutte le responsabilità** afferenti le mancate operazioni da parte del nostro personale per il servizio ClouBox;
- Che le Forze dell'Ordine chiedono l'accesso ai dati dell'Ente come previsto normativamente;
- Che l'Ente si trova nella condizione di dovere attivare il servizio di Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

Considerato che non attivare i sopra citati servizi, può determinare danni certi all'Ente a causa del prolungarsi dei malfunzionamenti del sistema di connettività, vedi nota n. 4822/2018 della Halley e non può essere evitato con altre iniziative o misure alternative;

Dato Atto che:

- Per il corretto svolgimento delle attività istituzionali degli uffici e servizi comunali è indispensabile la continuità Internet per l'accesso ai server esterni delle Pubbliche Amministrazioni (a titolo semplificativo, Ministeri, Assessorati regionali, ASL, ANAC, Istituti previdenziali, Prefetture, Procure, etc) di consultazione delle banche dati e/o di acquisizione telematica di informazioni di vario tipo;
- Per evitare responsabilità di questo Ente, relativamente ai sopracitati motivi;
- Occorre garantire lo svolgimento delle predette attività istituzionali ed ovviare ai ripetuti disservizi attraverso il potenziamento degli impianti ed apparati in dotazione per renderli conformi agli standard richiesti dalle moderne apparecchiature;
- La ditta TecnoCom S.r.l.s. ha fornito una proposta commerciale che si allega in copia al presente provvedimento per farne parte integrante;

Visto il regolamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D. Lgs. 50/2016 ed, in particolare, l'art. 32 che, al comma 2, stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante:

- Il fine che il contratto si intende perseguire;
- L'oggetto, la forma le clausole essenziali;
- La modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Tenuto conto che:

- 1) Il fine che il contratto si intende perseguire è quello dotare l'Ente di un flusso che consenta l'accesso alle aziende esterne all'ente, con continuità, oltre che dotare l'Ente dello strumento SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
- 2) L'oggetto del contratto è attivazione flusso dati in VPN con annesso Indirizzo Ip Statico Pubblico, nella sede di Piazza XX Settembre;
- 3) La scelta del contraente, avverrà, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;
- 4) Il contratto sarà stipulato tramite scambio di corrispondenza commerciale riportante le condizioni economiche;

Dato Atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e ss. mm. ii. come aggiunto dall'art. 1 comma 41 L. 190/2012, non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento;

Visto l'art. 51 della legge n° 142/1990, modificato dall'art. 6 della legge n° 127/1997 e l'art. 3, comma 2 del D. lgs. n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili dei settori/servizi;

Visti gli art. 183 del D. lgs. n. 267/2000, 50 e seguenti del vigente regolamento comunale di contabilità che disciplinano la procedura di assunzione delle prestazioni e degli impegni di spesa;

Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori in data 30/04/2018, prot. n. 951 del 02/05/2018;

Visto il D. L. n. 163/2006;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente;

DETERMINA

1) Di approvare, ai sensi e per gli effetti della L. R. n. 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto in narrativa, che si intendono integralmente riportate;

- Il fine che il contratto si intende perseguire è quello dotare l'Ente di un flusso che consenta l'accesso alle aziende esterne all'ente, con continuità, oltre che dotare l'Ente dello strumento SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
- L'oggetto del contratto è attivazione flusso dati in VPN con annesso Indirizzo Ip Statico Pubblico, nella sede di Piazza XX Settembre;

- La scelta del contraente, avverrà, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;
- Il contratto sarà stipulato tramite scambio di corrispondenza commerciale riportante le condizioni economiche;

2) di affidare alla Ditta TECNOCOM S.r.l.s. P. IVA 14172651003, avente sede a [redacted] in Via [redacted] n. [redacted] PEC: [redacted], l'attivazione del flusso dati in VPN con annesso Indirizzo Ip Statico Pubblico nella sede di Piazza XX Settembre, per un importo totale di €. 2.075,22, IVA compresa;

3) di approvare l'allegato modulo di adesione, per il periodo da maggio 2018 a dicembre 2018, rinnovabile;

4) di imputare la somma complessiva di € 2.075,22 (€ 1.701,00 + IVA 22%), calcolato per 8 mesi - da maggio 2018 a dicembre 2018 oltre l'attivazione pari ad una mensilità) per gestione e manutenzione delle reti, al macro aggregato 01.05.1.03 (Cap. 3993) " Prestazione di servizi per la manutenzione ordinaria dei beni immobili demaniali e patrimoniali", della gestione provvisoria del bilancio 2018;

dare atto che la mancata attivazione del citato servizio può determinare danni certi all'Ente a causa del prolungarsi dei malfunzionamenti del sistema di connettività, vedi nota n. 4822/2018 della Halley e non può essere evitato con altre iniziative o misure alternative;

5) di dare al presente atto valore negoziale;

6) di dare atto che la presente determinazione:

è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n. 142/1990;

va trasmessa al Sindaco, al Segretario, all'Ufficio Contratti, ai Settori/Servizi interessati, e al Settore Finanziario a cura del Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 65 del R.O.U.S.;

va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;

va inserita nel fascicolo delle determinazioni dei responsabili dei settori/servizi, tenuto presso l'ufficio di segreteria.

Addi, 3/5/18

Il Responsabile della IV Area Funzionale
Dott. Arch. Salvatore Paci

Visto per il riscontro di contabilità di cui all'art. 183 c.8 del T.U.EL.

Addi 6/5/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Fortunato Pitrola

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nascente dal presente provvedimento, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000.

Addi 11/5/2018

Il Responsabile Dell'area Finanziaria
Dott. Fortunato Pitrola

Il presente contratto intercorre tra la TecnoCom S.r.l.s - P.IVA 14172651003 e la persona fisica o giuridica, identificata come segue:

SOTTOSCRITTORE:

Cognome:	Paci	Indirizzo:	Via XXXXXXXXXX
Nome:	Salvatore	CAP:	92023
Sesso:	Maschile	Città:	XXXXXXXXXX
Data di nascita:	XXXXXXXXXX	Provincia:	AG
Luogo di nascita:	Campobello di Licata Prov: (AG)	Telefono:	0922-870078
Codice fiscale:	XXXXXXXXXX	Fax:	- -
email:	protocollo@legal.comune.campobelloLicata.ag.it		

DATI DELL'AZIENDA:

Ragione sociale:	Comune di Campobello di Licata
Sede legale:	Piazza XX Settembre, 1
CAP:	92023
Città:	Campobello di Licata
Provincia:	AG
Partita IVA:	82001090842

DATI RIGUARDANTI IL SERVIZIO SOTTOSCRITTO:

Codice Ordine:	UNYNWW-82W42-I824G-BGAECABI-BBECDF
Apparato:	Assistenza remota VPN
Linea sulla quale attivare il servizio:	Nuova linea dati - Num. pilota 0922 000000
Ubicazione:	Piazza XX Settembre, 1 - 92023 - Campobello di Licata - AG
Referente:	Paci Salvatore - 333-1220204

RIEPILOGO PRODOTTI/SERVIZI SOTTOSCRITTI:

Descrizione:	N° rate minime:	Importo:	Cadenza:
Contributo attivazione : Assistenza remota VPN	1	€ 189,00	UNA TANTUM
Assistenza remota VPN	8	€ 189,00	MENSILE

MODALITA' DI PAGAMENTO: ADDEBITO RID

Data: 02/05/2018

L'abbonato dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole del presente contratto ed in segno di approvazione sottoscrive accettandone espressamente le condizioni contenute in tutti i suoi articoli e di approvare espressamente e specificatamente i seguenti artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.

L'Utilizzatore dichiara altresì di aver attentamente esaminato tutte le clausole delle CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA DEI BENI MOBILI (ove sottoscritto) ed in segno di approvazione sottoscrive accettandone espressamente le condizioni contenute in tutti i suoi articoli e di approvare espressamente e specificatamente i seguenti artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, e 21.

Firma: _____

Dichiaro di avere letta la nota informativa ed esprimo il mio consenso al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - PRIVACY.

Firma: _____

Ai sensi del D.Lgs 185/99, il cliente è stato informato che, nel caso in cui abbia stipulato il presente contratto al di fuori dei locali commerciali, ha diritto di recedere dal presente contratto, senza alcuna penalità, entro gg. 10 dal giorno della conclusione del contratto stesso mediante l'invio di raccomandata a.r. all'indirizzo della TecnoCom S.r.l.s - P.IVA 14172651003, mediante l'invio di telegramma, o fax confermato con raccomandata a.r. entro le 48 ore successive.

Firma: _____

Stampare ed inviare assieme ad un documento di riconoscimento valido al fax: 06 62204501

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI BENI MOBILI

Tecnocom S.r.l.s (Concedente) e

Comune di Campobello di Licata - P.I.:00244260840 - Piazza XX Settembre, 1 - 92023 Campobello di Licata AG (Utilizzatore)

Art. 1) EFFICACIA DEL CONTRATTO

Le Parti danno atto che il presente contratto si intende stipulato solo dopo che sia stato firmato anche dal CONCEDENTE.

Art. 2) OGGETTO DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA ED EVENTUALI AMPLIAMENTI

Il CONCEDENTE cede in locazione finanziaria all'UTILIZZATORE, che accetta, i beni sopra descritti appositamente acquistati dal CONCEDENTE presso il Fornitore su specifica richiesta dell'UTILIZZATORE stesso. L'UTILIZZATORE, ove ne ricorrano le condizioni, può chiedere al CONCEDENTE che sui beni già in locazione finanziaria venga effettuato un ampliamento, a tal fine, l'UTILIZZATORE si obbliga, ora per allora, a sottoscrivere il modulo "Ampliamento su contratto di locazione finanziaria di beni mobili" in cui sono riportate le relative condizioni.

Art. 3) CONSEGNA, INSTALLAZIONE ED ATTIVAZIONE DEI BENI

La consegna, l'installazione e l'attivazione dei beni presso l'UTILIZZATORE possono essere effettuate anche indirettamente dal Fornitore, secondo quanto tra loro convenuto. L'UTILIZZATORE si obbliga a prendere in consegna i beni non appena messi a sua disposizione e ad assumersi le eventuali spese e indennità correlate a ritardi nella presa in consegna rinunciando sin d'ora ad avanzare pretese nei confronti del CONCEDENTE in caso di mancata o ritardata consegna, quindi, l'UTILIZZATORE formalizza senza riserva alcuna:

l'accontentazione dei beni in quanto pienamente rispondenti alle proprie esigenze ed all'uso cui sono destinati privi di vizi che ne impediscono o limitino l'uso stesso ed il funzionamento;

la conformità dei beni alle vigenti norme in materia antinfortunistica, antinquinamento e di sicurezza sul lavoro;

il recepimento delle debite istruzioni per l'uso ed il funzionamento corretti dei beni.

L'UTILIZZATORE dichiara di accettare che la consegna, l'installazione e l'attivazione dei beni possano venire certificate al CONCEDENTE da parte del Fornitore. Le eventuali spese di trasporto, installazione ed attivazione dei beni sono a carico dell'UTILIZZATORE salvo diverso accordo. L'UTILIZZATORE si impegna a dichiarare espressamente al Fornitore la presenza o meno di eventuali rischi specifici nei locali destinati all'installazione dei beni e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività ai sensi dell'Art. 7 del Decreto Legislativo 19 Settembre 1994, N. 626, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4) GARANZIE SUI BENI

E' esclusa la responsabilità del CONCEDENTE verso l'UTILIZZATORE e verso terzi per vizi dei beni, palesi ed occulti, originari e sopravvenuti nonché per difetti di funzionamento, mancanza di qualità, idoneità, anche assoluta e definitiva, al loro proprio uso. Il Fornitore presta direttamente all'UTILIZZATORE le garanzie di legge e di contratto previste per la fornitura di beni, nonché quelle derivanti dalle vigenti norme in materia antinfortunistica, antinquinamento e di sicurezza sul lavoro, relativamente ai beni forniti, in conseguenza di ciò, l'UTILIZZATORE è tenuto a rivolgersi direttamente al Fornitore per far valere le garanzie da questi prestate. Independentemente dalle garanzie prestate dal Fornitore, eventuali contestazioni o reclami relativi ai beni; non esonerano l'UTILIZZATORE dall'obbligo del puntuale pagamento delle mensilità/bimestralità di canone alle scadenze convenute, restando pertanto esclusa la facoltà dell'UTILIZZATORE di invocare la risoluzione del contratto, o di chiedere al CONCEDENTE la riduzione del canone od il risarcimento di danni.

Art. 5) DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA

La locazione finanziaria decorre dalla data di attivazione dei beni così come attestato e certificato al CONCEDENTE e cessa di diritto al termine dell'ultimo mese/bimestre della sua durata come sopra determinata, ed indicato nel contratto come "N° rate minime", qualora non fosse presente nessun valore, il "N° rate minime" esso è da considerarsi a tempo indeterminato, salvi i casi di assoluzione in appreso indicati.

Art. 6) RESTITUZIONE DEI BENI

Al verificarsi della cessazione della locazione finanziaria ed in assenza dell'esercizio del diritto d'opzione o del pagamento del relativo prezzo secondo quanto indicato nell'Art. 9, l'UTILIZZATORE è tenuto alla restituzione immediata, al CONCEDENTE o a chi da costui indicato, dei beni nel medesimo stato risultante al momento della loro consegna, salvo il normale deterioramento d'uso, escludendosi qualsivoglia indennità per eventuali addizionali o miglioramenti apportati; nel caso di insolvibilità di questa categoria l'UTILIZZATORE si rende responsabile di appropriazione indebita nei confronti del CONCEDENTE, al quale compete pertanto la facoltà di esercizio di ogni correlato diritto. Le eventuali spese di disinquinamento e trasporto dei beni sono a carico dell'UTILIZZATORE.

Art. 7) CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo del contratto è costituito dal prodotto del valore del canone netto per il numero di bimestri come indicato nel prospetto. Ciascun canone deve essere pagato dall'UTILIZZATORE anticipatamente rispetto alla maturazione della propria competenza mensile/bimestrale mediante addebito sulla fattura a tal fine l'UTILIZZATORE autorizza espressamente il CONCEDENTE ad effettuare l'addebito di ciascun canone, e di ogni altro importo dovuto per effetto del presente contratto, sulla fattura relativa al mese/bimestre solare in cui scade il pagamento, riconoscendo pertanto tale forma di pagamento quale unica e così convenuta tra le Parti, ed accettando, per il canone da locazione finanziaria, l'applicazione delle Condizioni Generali di Abbonamento al Servizio di Telefonia attualmente in vigore. In caso di ritardo pagamento pertanto si addebiteranno le indennità di mora, come previsto dalle sopraccitate Condizioni.

Anche in deroga al disposto degli Artt. 1193 e 1194 del Codice Civile, il CONCEDENTE si riserva la facoltà d'imputare quanto a qualsiasi titolo corrisposto dall'UTILIZZATORE a copertura di eventuali interessi di mora e spese e, successivamente, alle mensilità/bimestralità del canone, ad iniziare da quella scaduta da maggior tempo. Nel caso di variazioni d'importo della fornitura prima della consegna, il canone di locazione finanziaria viene conseguentemente adeguato, con esclusione della facoltà dell'UTILIZZATORE d'invocare la risoluzione del contratto, e con l'applicazione dell'Art. 15 nel caso di mancata presa in consegna dei beni. La contestazione che dovesse essere sollevata dall'UTILIZZATORE, o comunque sorgere tra le Parti, non esonerano l'UTILIZZATORE dall'obbligo del puntuale pagamento delle mensilità/bimestralità di canone alle scadenze convenute. E in facoltà del CONCEDENTE ridurre l'importo dei canoni, dandone comunicazione all'UTILIZZATORE.

Art. 8) INDICAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Qualora, nelle condizioni della locazione finanziaria l'UTILIZZATORE abbia chiesto il canone anticipato indicizzato, questo varierà in relazione all'andamento del parametro di riferimento iniziale, rappresentato dalla media aritmetica calcolata sui valori giornalieri dell'Euribor 3 mesi, base 365, del mese solare rilevato sul quotidiano "Il Sole-24 ore", alla data della richiesta del presente contratto ovvero, in mancanza, alla data del giorno immediatamente antecedente. In tal caso il CONCEDENTE provvede l'adeguamento del corrispettivo di ciascun canone secondo i criteri e la modalità seguenti:

- rilevazione del parametro di riferimento in vigore alla fine di ciascun mese/bimestre;
- rilevazione della differenza fra la media sub a) ed il parametro di riferimento iniziale del contratto;
- applicazione al debito residuo in linea capitale, risultante dal piano di ammortamento finanziario, della differenza sub b), moltiplicata per i giorni del calendario civile di durata del canone e divisa per il coefficiente fisso 36.500 (trentaseimilacinquecento);

- emissione del relativo documento contabile (fattura di addebito ovvero nota di accredito, a seconda del caso), l'adeguamento dell'ultimo canone periodico sarà di importo pari all'adeguamento del canone del bimestre precedente;
- l'adeguamento del canone di importo non superiore a Euro 5 (cinque) non viene immediatamente contabilizzato, ma integrato nell'adeguamento del bimestre successivo, fino a che l'importo dell'imponibile del documento contabile da emettere superi il suddetto limite minimo di Euro 5 (cinque).

Art. 9) OPZIONE D'ACQUISTO DEI BENI

L'UTILIZZATORE ha la facoltà d'acquisto dei beni nel loro complesso, al momento della cessazione della locazione finanziaria, al prezzo indicato e con le eventuali integrazioni di cui all'Art. 7, a condizione che abbia puntualmente adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto. Qualora l'UTILIZZATORE, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi al CONCEDENTE almeno 20 (ventotto) giorni prima della cessazione della locazione finanziaria, non dichiarerà esplicitamente che non intende acquistare i beni, la facoltà d'acquisto si considera tacitamente ed irrevocabilmente esercitata. Il prezzo d'opzione d'acquisto dei beni deve essere corrisposto mediante addebito sulla fattura del mese/bimestre immediatamente successivo alla cessazione della locazione finanziaria e in un'unica soluzione con le modalità e, in caso di pagamento effettuato in ritardo, con l'indennità di mora di cui all'Art. 7, che l'UTILIZZATORE dichiara di accettare a tale scopo. I beni vengono venduti nello stato in cui si trovano, con esclusione di qualsivoglia garanzia e responsabilità a carico del CONCEDENTE.

Art. 10) TUTELA DELLA PROPRIETA' DEI BENI

L'UTILIZZATORE si obbliga a notificare agli eventuali terzi proprietari dei locali, entro 48 (quarantotto) ore dalla consegna ed installazione dei beni e mediante lettera raccomandata, da trasmettersi in copia al CONCEDENTE, che i beni stessi sono di proprietà del CONCEDENTE medesimo a notificare al CONCEDENTE, entro 48 (quarantotto) ore dall'evento e mediante lettera raccomandata, la variazione del recapito di ubicazione dei beni e a non distogliere i beni dalla loro destinazione durante la durata del contratto, a rispettarlo e far rispettare il diritto di proprietà dei beni del CONCEDENTE, in particolare non costituendo pegno né altri vincoli pregiudizievole a tale diritto nonché a rispettare la legislazione nazionale e comunitaria in materia di protezione dell'ambiente e di apparati; a notificare al CONCEDENTE entro 48 (quarantotto) ore dall'evento e mediante lettera raccomandata, l'esecuzione di pignoramenti, sequestri o altri vincoli sui beni, nonché loro danni, alterazioni, deterioramenti, perdita, sottrazioni, anche parziali, indipendentemente dalla causa e fermo restando il disposto degli Artt. 4, 11 e 13.

Art. 11) ASSICURAZIONE SUI BENI

Il CONCEDENTE ha facoltà di stipulare, con Compagnia di sua scelta, una polizza di assicurazione sui beni per il loro intero valore contro i rischi derivanti da furto, incendio, danni diversi a responsabilità civile del CONCEDENTE medesimo; il relativo premio è a carico dell'UTILIZZATORE. Qualunque sia il valore dell'assicurazione e comunque sia determinato, la responsabilità dell'UTILIZZATORE verso il CONCEDENTE cessa solo dopo che quest'ultimo abbia conseguito l'intero risarcimento del danno subito.

Art. 12) USO E MANUTENZIONE DEI BENI

L'UTILIZZATORE, presi in consegna i beni, si obbliga:

- alla loro custodia presso il recapito indicato, o presso quello ove li abbia trasferiti, curandone la conservazione e la manutenzione con la dovuta diligenza;
- all'esclusivo uso proprio, senza apportare modifiche, innovazioni o addizionali che non siano state preventivamente autorizzate per iscritto dal Fornitore;
- al loro uso in conformità delle vigenti leggi e disposizioni, anche locali, applicabili; all'effettuazione delle denunce che fossero prescritte a causa della natura e dell'impiego dei beni;
- alla stipulazione con società di sua fiducia o eventualmente con il Fornitore di un contratto di manutenzione dei beni per l'intera durata della locazione finanziaria, impegnandosi a rispettare integralmente tutte le condizioni previste; il relativo canone è a carico dell'UTILIZZATORE; al rilascio del consenso al CONCEDENTE, al Fornitore o a chi per essi, di procedere a visite periodiche presso il recapito di ubicazione dei beni, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi sopra descritti.

L'UTILIZZATORE potrà quindi godere dei beni nel modo più ampio, ma ogni e qualsiasi onere, responsabilità o rischio direttamente o indirettamente connessi con il loro uso, ancorché derivanti da caso fortuito, forza maggiore o fatto di terzi, restano ad esclusivo carico dell'UTILIZZATORE stesso, il quale si obbliga ora per allora a manovrare il CONCEDENTE da ogni e qualsivoglia pregiudizio o molestia al riguardo.

Art. 13) RIPARAZIONI, DETERIORAMENTI, DANNEGGIAMENTI, PERDITA DEI BENI

L'UTILIZZATORE si obbliga ad effettuare a propria cura e spese, tramite il soggetto con cui ha stipulato il contratto di manutenzione di cui all'Art. 12, le necessarie riparazioni, anche straordinarie, dei beni, ed a rispondere dei deterioramenti esclusi quelli correlati all'uso previsto, danneggiamenti, perdita e sottrazioni dei beni o di loro parti, fatta eccezione per i danni integralmente risarciti ai sensi della polizza di assicurazione di cui all'Art. 11. La necessità di riparare o sostituire i beni non esonerano comunque all'UTILIZZATORE dall'obbligo del puntuale pagamento delle mensilità/bimestralità di canoni alle scadenze convenute, restando pertanto esclusa la facoltà dell'UTILIZZATORE di invocare la risoluzione del contratto o di chiedere al CONCEDENTE la riduzione del canone od il risarcimento di danni. In qualunque caso e per qualsivoglia causa di deterioramenti, danneggiamenti, perdita o sottrazioni parziali dei beni con danno risarcito ai sensi della polizza assicurativa di cui all'Art. 11, il CONCEDENTE si obbliga a ridurre il canone in vigore con decorrenza dalla data dell'evento, proporzionalmente all'entità del danno medesimo. Il CONCEDENTE, ad avvenuto risarcimento da parte della Compagnia di Assicurazione, determina la differenza tra l'importo riconosciuto dalla stessa e il debito residuo in linea capitale, imputando agli interessi maturati, al tasso del contratto, tra la data di risoluzione o dell'evento nota di danno parziale e quello dell'incasso del risarcimento, ed emette nei confronti dell'UTILIZZATORE fattura o nota di credito per l'importo, come sopra determinato.

Art. 14) DIVIETO PER L'UTILIZZATORE DI CESSIONE DEL CONTRATTO E/O DEI RELATIVI BENI

L'UTILIZZATORE non può, a nessun titolo e per nessun motivo, cedere a terzi il presente contratto e/o relativi beni, né sublocarli o trasferirne comunque il possesso o la detenzione.

Art. 15) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO DEL CONCEDENTE

Il CONCEDENTE si riserva la facoltà di dichiarare il presente contratto risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 e sa. C.C. con semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di raccomandata A/R nei seguenti casi di inadempimento:

- ritardo o rifiuto di prendere in consegna i beni;
 - ritardato ritardo o mancato pagamento dei corrispettivi, indennità di mora e quant'altro previsto all'Art. 7 delle presenti Condizioni Generali da parte dell'UTILIZZATORE;
 - violazione degli obblighi di custodia e di corretto utilizzo dei beni, d'imancato rispetto degli Artt. 10 e 13;
 - violazione dell'obbligo di opzione del contratto e/o dei beni.
- In tutti i casi di risoluzione del presente contratto, e fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'UTILIZZATORE si obbliga:

- alla restituzione immediata al CONCEDENTE o a chi da costui indicato, dei beni;
- al pagamento immediato dei canoni scaduti e non ancora pagati;
- al pagamento immediato, a titolo di penale, di un importo pari al valore attualizzato - al tasso Banca Centrale Europea vigente alla data di risoluzione - dei canoni a scadere;
- al pagamento immediato delle indennità di mora di cui all'Art. 7 anche per i giorni compresi tra la risoluzione contrattuale ed il saldo degli importi comunque dovuti;
- al pagamento immediato delle eventuali spese giudiziarie e generali in virtù del contratto.

E' comunque facoltà del CONCEDENTE, in luogo della risoluzione, chiedere l'esatto adempimento dell'obbligazione non adempita dall'UTILIZZATORE, procedendo eventualmente all'esecuzione coattiva dello stesso.

Il CONCEDENTE si riserva altresì la facoltà di recedere dal presente contratto, dandone comunicazione scritta all'UTILIZZATORE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel caso l'UTILIZZATORE venga ammesso a qualunque procedimento concorsuale, sia dichiarato fallito, cessi la propria attività o la ceda a terzi.

Art. 16) FACOLTA' DEL CONCEDENTE DI CESSIONE DEL CONTRATTO E/O DEI CORRELATI

Il CONCEDENTE ha la facoltà di cedere a terzi, in qualsiasi tempo, il presente contratto e/o i correlati diritti, anche parziali, che gliene derivano, ove consentito dalla legge, avendo già, ora per allora, il consenso dell'UTILIZZATORE. L'UTILIZZATORE accetta che la comunicazione di avvenuta cessione gli venga effettuata dai Cessionari.

Art. 17) ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO

Con espresso riferimento alla normativa antiriciclaggio stabilita dalla Legge 5 Luglio 1991, N° 197 l'UTILIZZATORE si obbliga a fornire al CONCEDENTE, contemporaneamente alla sottoscrizione del presente contratto, la propria, completa generalità o, nel caso di persona non fisica, la denominazione e la sede, e fotocopia del documento di attribuzione del proprio codice fiscale e partita IVA, nonché le complete generalità e fotocopia di un documento di identificazione e del tessero di codice fiscale di chi interviene in quest'atto in nome e per conto dell'UTILIZZATORE medesimo.

Art. 18) CLAUSOLA FISCALE

Le Parti dichiarano che, al fine dell'imposta di registro, le operazioni relative al presente contratto sono soggette ad IVA a carico dell'UTILIZZATORE, ove consentito dalla legge. Ogni onere fiscale, diretto o indiretto, presente e futuro, comunque correlato con il presente contratto e/o con i relativi beni è a carico dell'UTILIZZATORE.

Art. 19) ELEZIONI DI DOMICILIO

Al fine del presente contratto e successivi occorrenze, il CONCEDENTE e l'UTILIZZATORE dichiarano di eleggere domicilio presso le rispettive sedi e/o residenze indicate nel contatto medesimo.

Art. 20) FORO CONVENZIONALE

Per ogni eventuale controversia circa l'interpretazione, l'applicazione o l'esecuzione del presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Roma.

Art. 21) RICHIESTE DI CONTRIBUTI PUBBLICI

Premesso che il contratto non è condizionato all'eventuale richiesta o ottenimento dei contributi o agevolazioni di qualsiasi genere con particolare ma non esclusivo riferimento a quelli previsti da normative nazionali, regionali, locali, comunitarie, e che il Contratto stesso è autonomo ed indipendente rispetto a tali eventuali agevolazioni.

L'Utilizzatore prende atto che l'eventuale mancata o ritardata concessione o erogazione dei contributi o l'eventuale sospensione, decadenza o revoca degli stessi non costituiscono causa di interruzione o sospensione del regolare pagamento del canone periodico, né può costituire causa di risoluzione del Contratto.

L'Utilizzatore prende altresì atto che il Concedente può accedere per il finanziamento dei beni alla provvista messa a disposizione della Banca europea per gli investimenti (BeI) mediante un Prestito Globale. L'effettiva disponibilità di questa provvista deve rispondere ai criteri soggettivi ed oggettivi previsti dalla BeI e può coprire solo una parte del valore dei beni oggetto del Contratto (indotativamente fino ad un massimo del 50%), le cui condizioni tengono conto anche di tale provvista.

data: 02/05/2018

L'Utilizzatore (timbro e firma)